



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Prima Sezione civile

CLON 3306

5/2010 Reg. Conc. Prev.

Il Collegio, riunito nella Camera di Consiglio del giorno 13.11.2013, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Veronica Milone - Presidente

dott.ssa Viviana Urso - Giudice

dott. Salvatore Leuzzi - Giudice rel./est.

esaminati gli atti di causa, la proposta, il piano concordatario attestato, i documenti allegati, ha emesso il seguente

DECRETO

Nuova Clinica Villa Rizzo s.r.l. ha chiesto l'ammissione alla procedura del concordato preventivo con ricorso ex art. 161 L.F. depositato il 18.11.2010. La proposta concordataria è stata successivamente integrata con ricorso del 26.6.2011.

Nel complesso il concordato prospettato ai creditori si poggia su un piano che prevede il soddisfacimento dei creditori mediante una già avviata ristrutturazione aziendale, la continuazione dell'attività sanitaria nel plesso edilizio che attualmente ospita la struttura, il maggior flusso di profitti che se ne trarrebbe. In secondo luogo, per l'ipotesi di sopravvenuta, verosimile indisponibilità dell'immobile attualmente detenuto per l'esercizio dell'impresa, la proponente è venuta poi ipotizzando il repentino trasloco delle attività in altro sito da reperirsi, ma a tutt'oggi indisponibile. In ultima analisi, è stata infine ventilata dalla debitrice l'ipotesi della alienazione dietro corrispettivo dell'accreditamento regionale in atto facente capo alla struttura sanitaria, in funzione della sua monetizzazione a beneficio satisfattivo del ceto creditorio.

Con decreto del 25.2.2011, il Tribunale ammetteva la proponente alla procedura del concordato preventivo.

In esito all'adunanza dei creditori la proposta concordataria otteneva le maggioranze normativamente richieste.

Il distinto soggetto giuridico Villa Rizzo s.r.l., in quanto titolare del compendio strutturale che attualmente ospita l'esercizio dell'attività di impresa, nonchè creditrice per un

modesto importo nei riguardi dell'odierna proponente, ha avanzato rituale opposizione all'omologazione del concordato, sul presupposto di una radicata legittimazione attiva.

Ad avviso del Collegio la proposta concordataria si presta ad essere interdetta da una valutazione di inammissibilità giuridica, cui deve conseguire la non omologazione del concordato e la contestuale declaratoria del fallimento, con separata, contestuale sentenza, di Nuova Clinica Villa Rizzo s.r.l.

Osserva il Tribunale, anticipando in sintesi, considerazioni che appresso verranno articolate, che la causa del concordato, intesa come funzione economica del medesimo, si invera necessariamente nel superamento della crisi, attraverso il soddisfacimento dei creditori in una misura apprezzabile, in una qualsivoglia forma giuridicamente percorribile e in un lasso di tempo ragionevolmente breve.

La carenza dei profili compendianti emerge sotto i salienti e convergenti profili di seguito enumerati.

1. La contraddittorietà intrinseca alla proposta concordataria.

La proposta concordataria assomma tre ipotesi in evidente contraddizione tra loro, due delle quali soltanto dovrebbero valere a dar corso alla continuità aziendale, l'altra prevedendo, di contro, quasi alla stregua di *extrema ratio*, la cessione dietro corrispettivo dell'"accreditamento".

La proposta si fonda, dunque, a monte su due prospettive diametralmente divergenti, l'utilizzo perdurante dell'azienda ai fini dell'esercizio dell'impresa, la cessione dell'azienda stessa (*rectius* del suo elemento fondamentale rappresentato dall'accreditamento). È circostanza questa che evidenzia l'incongruenza del concordato come si è venuto prospettando ai creditori, incongruenza alimentata dalla sostanziale inaccessibilità giuridica, appurata nel giudizio, degli strumenti alternativi selezionati in relazione alle disparate ipotesi prospettate: utilizzo di compendio immobiliare d'altri, cedibilità dell'accreditamento, reperibilità in tempi alquanto circoscritti e ormai evanescenti di un immobile "fungibile" per l'esercizio sei servizi sanitari.

Va considerato che, pur nell'ottica incentivante del Legislatore della riforma, che senz'altro privilegia soluzioni di composizione della crisi idonee a favorire la conservazione dei valori aziendali, l'ipotesi concordataria non è salvaguardata sempre e ad ogni costo. Piuttosto essa è agevolata nel concorso di precisi e non precari requisiti di attuabilità giuridica.

Il ricorso, di contro, a strumenti di impossibile praticabilità giuridica – la continuazione dell'impresa in immobile d'altri, il suo trasloco repentino in altro sito, l'alienazione di un elemento indisponibile quale l'accreditamento – depone nel senso della inammissibilità della proposta, appagandosi di modalità esecutive *prima facie* incompatibili con norme cardine dell'ordinamento.

Giova considerare che il ceto creditorio non è affatto salvaguardato maggiormente da una imponderabile, ambivalente, ontologicamente incerta prospettiva concordataria, rispetto all'ipotesi fallimentare, nel cui ambito sarà percorribile, se del caso, l'esercizio provvisorio dell'impresa o, nei limiti del possibile, l'affitto immediato dell'azienda.

In tal senso, la non omologazione del concordato non interdice affatto la prosecuzione dell'attività di impresa, attraverso specifici strumenti previsti dalla Legge Fallimentare, utili a scongiurare quel gravissimo pregiudizio per il ceto creditorio, pur paventato nelle note della proponente datate 26.8.2013.

2.L'esorbitante durata durata del piano e la dilatazione incongrua dei tempi di soddisfazione dei creditori.

Tra le condizioni oggettive richieste per l'ammissione alla procedura deve constare la predisposizione di un piano idoneo a supportare la proposta. Detto piano si configura quale elemento centrale della successiva relazione del professionista, predisposta nell'ottica di convincere i creditori a prestare la loro adesione alla proposta.

Nella specie, il piano è finalizzato ad adempiere integralmente alle obbligazioni prededucibili e privilegiate, ma con pagamento ampiamente differito e dilazionato e senza alcun riconoscimento degli interessi.

Il tribunale deve analizzare la fattibilità giuridica della proposta connessa all'attuazione del piano concordatario, anche in relazione ai suoi "tempi" di svolgimento, la cui ragionevolezza ricade senz'altro in un controllo indispensabile di legalità.

La soluzione prospettata comporta una anomala dilatazione delle tempistiche di acquisizione della liquidità necessaria per il pagamento dei creditori concorsuali. Ed, infatti, il piano di pagamenti ipotizzato si attesta addirittura sui dieci anni.

Ora, è evidente che disciplina di favore pensata dal Legislatore per il concordato preventivo volto a salvaguardare la continuità dell'impresa implica che la prosecuzione dell'attività stessa sia strumentale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il che vuol dire che il salvataggio del "valore impresa", non solo non deve andare a detrimento delle ragioni

dei creditori, ma deve senz'altro profilarsi come la migliore soluzione possibile rispetto alle alternative percorribili.

In quest'ottica, un piano industriale che preveda di poter generare margine positivo entro un lasso temporale di anni dieci, non appare neppure ragionevolmente valutabile sulla base di elaborazioni prognostiche fondate su parametri solidi e criteri comunemente riconosciuti come attendibili. Esso si consegna più che al rischio, alla pura speranza del realizzarsi di una congerie composta di convergenze favorevoli, in realtà neppure ponderabili.

Una previsione di pagamento dei debiti in termini così spalmati, come quelli indicati nella nuova proposta concordataria, non si mostra neppure minimamente compatibile con i tempi di ragionevole durata di una normale procedura espropriativa forzata, cui deve essere opportunamente rapportata, a maggior ragione, una procedura concorsuale su base volontaria d'indole negoziale, che dovrebbe garantire ai creditori una più celere soddisfazione dei loro diritti.

Nessuna compatibilità minima sussiste, d'altronde, con gli obblighi imposti dalla Legge Pinto e dalla giurisprudenza relativa per la definizione dei processi che prevedono, per l'alternativa fallimentare, un limite interno di durata di sette anni (v. Cass. 13.6.2011, n. 12936: la durata ragionevole della procedura fallimentare è di sette anni; se dura di più è possibile ottenere il risarcimento del danno da irragionevole durata).

La *best practice* che informa la redazione dei piani, prevede che l'arco temporale del piano, per il raggiungimento dell'equilibrio economico, debba essere contenuto, dunque, in un segmento cronologico ragionevole e che sia coerente con le effettive capacità di previsione. La lettura delle "*Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi*" (pubblicate da Università di Firenze – Assonime - CNDC) evidenzia con chiarezza che il termine non dovrebbe superare i tre/cinque anni. D'altronde, in un periodo congiunturale tanto negativo, sia a livello mondiale che nazionale, viene in evidenza la regola secondo cui più è ridotto il segmento temporale in discorso, minore è il rischio di (mal)prevedere le tendenze future, che inevitabilmente condizionano il raggiungimento degli obiettivi di piano ed i suoi effetti.

In particolare, se l'arco temporale del piano, entro il quale l'impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario, non deve estendersi oltre i tre/cinque anni, nel caso in cui il piano abbia una durata più lunga, a monte è indefettibile una adeguata motivazione della scelta operata e una particolare attenzione nel giusti-

ficare le ipotesi e le stime previsionali utilizzate. Occorre, poi, comunque, inserire nel piano alcune cautele o misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter compensare o quanto meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili. In particolare, l'adempimento della proposta dovrebbe essere sostenuto con idonee garanzie rilasciate da terzi, che nel caso di specie fanno difetto in rapporto all'ampiezza del passivo concordatario dichiarato.

Nel caso di specie non si registrano né cautele né misure di salvaguardia nel senso riassunto ed anzi la qualità stessa del piano è inficiata dalla carenza assoluta, in relazione all'ampiezza del tempo che ne descrive lo sviluppo, di "ammortizzatori" (riserve di liquidità e/o patrimoniali, nonché meccanismi automatici di aggiustamento) idonei a neutralizzare o attenuare gli eventuali scostamenti negativi che potrebbero verificarsi rispetto alla previsioni.

Nella specie, la prognosi del piano rimane, pertanto, una mera congettura *ex ante* in ordine all'attuabilità ed alla fattibilità concreta di azioni future, esposta all'incisiva sopravvenienza di fatti nuovi e circostanze non conosciute o non conoscibili al momento della stesura della relazione del professionista attestatore.

Mette in conto il considerare che, anche nella prospettiva delineata dalle Sezioni Unite, nella nota sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013, il fattore "tempo" – e in particolare la durata della procedura – essendo determinante rispetto ai costi di gestione e potendo quindi incidere sulla posizione dei creditori, finisce per costituire elemento che il giudice deve prendere in seria considerazione. Ciò pure in ragione di perspicui dati di diritto positivo che – come nel caso dell'art. 181 L.F. – sono diretti a circoscrivere entro i limiti della ragionevolezza i tempi di attuazione della proposta.

Del resto, è manifestamente evidente che una proposta concordataria in continuità aziendale, articolata su un piano aziendale di pagamenti dalle tempistiche così espanse, come quello in discorso, si smarca a priori da qualsivoglia sindacato di convenienza del risultato economico conseguibile dai creditori. Ed infatti, non può reputarsi conveniente in radice per nessuna categoria dei creditori, una prospettiva di pagamento che supera i termini di una normale liquidazione, perché una simile soluzione travolge il principio dell'equo bilanciamento tra le ragioni di tutela della continuità dell'impresa ed il sacrificio esigibile dai creditori, dal momento che il costo del salvataggio dell'impresa verrebbe, in tal modo, riversato integralmente proprio a carico della massa dei creditori dell'impresa stessa.

Non si realizza, in concreto, il rapporto sinallagmatico peculiare della procedura di concordato tra soddisfacimento, sia pur ipoteticamente parziale, dei creditori, da un lato, e risoluzione della crisi con esdebitazione dell'imprenditore, dall'altro. E ciò determina la il venir meno della causa concreta della proposta rendendo la stessa inidonea all'omologazione.

Inoltre, ritenere ammissibile una proposta di concordato con continuità aziendale volta a distendere in un lasso di tempo così ragguardevolmente lungo il pagamento dei creditori non risponde neppure alle finalità che si è prefigurato il legislatore nell'introdurre misure alternative per la composizione degli effetti della crisi delle imprese. Infatti, il "campionario" degli strumenti messo a disposizione non si presta ad utilizzi con modalità tali da comportare il rischio di mettere in crisi il sistema economico stesso che si è voluto preservare, cosa che inesorabilmente si collega alla circostanza per la quale un pagamento eccessivamente dilazionato, in un contesto di crisi di liquidità e di esigue prospettive di mercato quale quello attuale, equivale a un "non pagamento" ed è tale da determinare il proliferare di ulteriori analoghe situazioni di insolvenza di fatto irrisolvibili.

Le considerazioni svolte vengono valorizzate pure dalla verifica dell'attualizzazione dei pagamenti. Basta il riscontro conseguente alla semplice operazione matematica in tal senso per avvedersi che, applicando anche solo un tasso modesto quale quello legale ad oggi in vigore, la dilatazione dei tempi di pagamento in molti anni comporta all'evidenza una riduzione di diversi punti percentuali rispetto alle percentuali di pagamento, già esigue, nominalmente proposte. Una riduzione ancora più marcata viene in evidenza utilizzando un tasso pari al saggio di rendimento medio dei titoli di Stato.

Il Collegio non ignora che la risoluzione della crisi può involvere un periodo di tempo anche molto lungo in presenza di scenari complessi ed in un contesto di grave crisi di sistema a livello internazionale, ma reputa che, in tal caso, lo strumento utilizzabile non è quello del ricorso ad una procedura su base pattizia ove la minoranza dei creditori subisce il sostanziale "esproprio" dei suoi diritti attraverso il meccanismo di formazione del consenso basato sul voto a maggioranza, bensì un accordo privatistico cui si associa il pagamento integrale dei dissenzienti.

3.L'imminente scadenza del contratto d'affitto e la connessa incombente indisponibilità dell'immobile che ospita la struttura.

Con contratto, rogato dal Notaio Bellucci, in Siracusa, rep. 26238, racc. 9815, del 15.3.1990, la Società Clinica Villa Rizzo concedeva alla società Nuova Clinica Villa

Rizzo s.r.l. l'azienda costituita da tutti gli elementi che concorrevano a formarne il patrimonio aziendale, tra i quali l'immobile sito in Siracusa via Agati nn. 3, 5, 7, con la sola esclusione di crediti e debiti. Veniva contrattualmente pattuita una durata di 24 anni, talchè la scadenza del contratto coincide con l'incalzante data del 15.3.2014 p.v..

La stessa proponente, ancora nelle note del 26.8.2013, si mostra conscia dell'inesorabilità della circostanza, nella misura in cui, a pg. 2 delle stesse, asserisce: *"laddove, come sembra ormai prevedibile, non sia possibile proseguire l'attività negli stessi locali di proprietà della opponente"*. In buona sostanza, la proponente dichiara che quella stessa continuità aziendale e logistica, attestata, che ambiva in proposta a garantire, è sul punto di volatilizzarsi.

Ora, è evidente come l'edificio che ospita l'esercizio dell'impresa sia difficilmente sostituibile con un altro, avuto riguardo sia alla sua ubicazione – in una zona, quella di via Necropoli Grotticelle che, per un verso è ad alta densità demografica, per altro verso è nelle immediate adiacenze del centro cittadino e dei maggiori assi viari – sia, soprattutto, avuto riguardo alla speciale tipologia di attività espletata, quella medico-sanitaria.

Un bene immobile "analogo" è di disagiata reperibilità, perlomeno nei termini di subitanità e immediatezza che la continuità aziendale prefigurata impone e scandisce.

4.L'indisponibilità attuale di un sito alternativo e la lacunosità dei chiarimenti resi nel termine di giorni 90 all'uopo assegnato dal Tribunale.

Nel termine di 90 giorni che il Tribunale ha inteso concedere al fine di consentire alla proponente di chiarire il merito dei profili di dettaglio pratico della proposta che aveva indirizzato il voto dei creditori, la debitrice non ha fornito delucidazioni adeguate. Il termine disposto in funzione dell'esigenza di colmare il quadro lacunoso sottoposto all'attenzione del Collegio non è valso a depurare la prospettiva concordataria delle sue connaturate indeterminanze, né è servita ad acquisire elementi circostanziali ulteriori e garanzie correlate, utili a dare corpo alla perseguibilità dell'obiettivo concordatario, in linea con la proposta presentata ai creditori.

Il decorso infruttoso di detto termine ha, anzi, revocato in dubbio ancor più la conseguibilità, in termini di possibilità giuridica, dell'obiettivo concordatario, secondo il piano attestato.

Tutte quelle che vengono esibite, nel predetto termine, come prospettive negoziali alternative non colgono nel segno. Infatti, la documentazione depositata dalla proponente non offre garanzia alcuna del reperimento di un immobile, a costi sostenibili per la pro-

rità Pubblica – al “*trasferimento dell'accreditamento istituzionale*”. È poi significativo evidenziare che, dietro impulso dell'opponente, sono emerse rilevanti circostanze: innanzitutto la Gretter e La Lucina s.r.l. è stata costituita il 14.5.2012; in secondo luogo essa opera in un'altra provincia, quella di Catania; in terzo luogo non ha depositato il bilancio 2012; in quarto luogo è una società a socio unico (a sua volta significativamente una s.r.l., il cui ultimo bilancio risale al 31.12.2011, denotando esposizioni debitorie cospicue); in quinto luogo essa ha un capitale sociale di euro 500.000,00, che è importo del tutto irrisorio se rapportato alla mole di crediti che descrivono il fabbisogno concordatario; in sesto luogo essa offre il pagamento, non garantito, di rate mensili costanti che sono disallineate rispetto all'ammontare del predetto, accresciuto fabbisogno.

In ogni caso, l'incidenza, pure inappropriata per quel che si è detto, di una diversa s.r.l. muta la sostanza del concordato proposto *ab origine* ai creditori, pretendendo di “affidarli” a totale loro insaputa al dubbio adempimento da parte di un terzo.

Gli aspetti deficitari sul piano della solidità e della solvibilità societaria appaiono addirittura accresciuti in riferimento alla proposta irrevocabile d'affitto che la debitrice deduce d'aver acquisito da Domus Felicitas s.r.l., società di neo costituzione, della quale sono ignoti, su piani paralleli, per un verso il capitale sociale, per altro verso il titolo contrattuale che ne sorregge la detenzione dell'immobile sito in Città Giardino (il titolo non è stato, infatti, documentato). È poi un dato di fatto che mina l'attendibilità sul piano giuridico della proposta irrevocabile quello per cui Domus Felicitas dispone di una struttura con 60 posti letto, in un contesto significativamente del tutto sprovvisto di sale operatorie. Queste ultime andrebbero realizzate di sana pianta, senza che siano indicati in dettaglio gli interventi edilizi da eseguire, le opere da porre in essere, gli oneri e i costi correlati, i tempi di esecuzione. È poi marcatamente approssimativo che Nuova Clinica Villa Rizzo s.r.l. pretenda apoditticamente di colmare i maggiori costi “*facilmente*” con i “*maggiori incassi che la nuova struttura sanitaria ... potrà assicurare, come è facilmente intuibile*” (v. pg. 3 penultimo cpv. note del 26.8.2013). In buona sostanza, la proponente si accollerebbe costi di repentino aggiornamento dei locali, senza aver messo in preventivo, nella proposta, dove attingere le risorse.

Rimane sullo sfondo altro aspetto comunque saliente: ad oggi la proponente non dispone di quei locali suscettibili di radicale intervento nei termini riassunti, nonostante sia imminente l'obbligo di riconsegna del compendio immobiliare ad oggi detenuto. In buona sostanza, la Nuova Clinica Villa Rizzo dovrebbe avviare lavori su locali d'altri, senza

un titolo che a ciò la abiliti, legittimandola preliminarmente alla detenzione.

Del tutto sorvolati sono, in ogni caso, i costi del trasferimento "materiale" dell'azienda, che pure costituiscono, in linea di principio, una importante posta passiva eventuale, sia per la natura delle attrezzature e delle giacenze da riallocare, che per la mole e l'eterogeneità delle stesse.

L'incongruenza delle opzioni formulate dalla proponente si aggrava nella misura in cui, per un verso la proponente ipotizza un aumento del capitale sociale di soli euro 500.000,00, per altro verso si riserva – ancora nella fase cruciale dell'omologa – di sottoporre alla approvazione del Tribunale un contratto preliminare di affitto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 167 L.F.. La richiesta di autorizzazione – ad oggi non pervenuta - *“verrebbe accompagnata da un analitico budget economico- finanziario”*. In buona sostanza, la proponente ambirebbe a recuperare “a valle”, profili che avrebbe dovuto dettagliare e fare “attestare” a monte, ossia al momento della formulazione della proposta e del deposito del piano.

5. La natura dell'“accreditamento” regionale e sulla sua inalienabilità.

La debitrice sostiene che le ragioni dei creditori siano suscettibili d'essere colmate, in ogni caso, mediante l'eventuale “monetizzazione” dell'accreditamento regionale. In altri termini, essa immagina di soddisfare i creditori mediante l'alienazione di un bene che è eminentemente indisponibile: l'accreditamento.

Anche sotto tal profilo la proposta impinge in un profilo di inammissibilità più che evidente.

Il Collegio ritiene che detta ipotizzata eventualità sia giuridicamente impercorribile, in quanto destituita di giuridico fondamento.

Le contrapposte deduzioni svolte sul tema focalizzante dell'accreditamento, rispettivamente dalla debitrice proponente e dalla opponente, suggeriscono al Collegio di effettuare alcune puntualizzazioni preliminari, cui non può essere avulsa una pur succinta ricostruzione storica dell'istituto.

Come noto, le prestazioni medico-sanitarie sono erogate dal S.S.N., sia mediante strutture pubbliche che per il tramite di strutture private accreditate.

Queste ultime, per poter esercitare la propria attività, devono, in prima istanza, ottenere l'accreditamento regionale, che consta di una capillare e rigorosa verifica sul possesso in capo alla struttura richiedente di puntuali requisiti strutturali (metri quadrati, sale e spazi, assenza di barriere architettoniche depositi, magazzini e spogliatoi ecc) e organizza-

tivi (figure professionali abilitate ed in numero idoneo all'attività sanitaria da svolgere in piena sicurezza per i pazienti).

La pietra miliare nell'ambito dell'organizzazione del S.S.N. è rappresentata senz'altro dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che, dopo l'adozione della L. 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del S.S.N., veniva a costituire il primo intervento legislativo mirato a riorganizzare in maniera più efficiente il tanto discusso S.S.N..

La richiamata normativa prevedeva, a tal fine, anzitutto la separazione dell'attività di programmazione e di finanziamento da quella di gestione dell'attività sanitaria. A volerne compendiare il senso e l'“indirizzo”, infatti, la programmazione era affidata al Governo, cui competeva l'adozione di un piano sanitario nazionale, volto a garantire un'assistenza uniforme su tutto il territorio nazionale; alla Regione toccava, in seconda battuta, il compito programmatico specifico, con l'adozione di un piano sanitario regionale rispondente al compito di "regionalizzare" l'assistenza, in riferimento alle esigenze ed agli interessi locali.

Già in questo riassetto generale, il Legislatore non trascurava i rapporti esistenti tra le A.S.L. e le strutture private, regolati fino a quel momento da apposite convenzioni, così come previsto dall'art. 44 della L.833/78. In effetti, con il D. Lgs. n. 502/1992 tali rapporti cessavano di essere disciplinati da un rapporto convenzionale, per essere regolati, invece, secondo il meccanismo del c.d. accreditamento istituzionale, fondato sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione di un puntuale sistema di verifica della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate.

Il Legislatore, dunque, sospinto dall'intento di ottimizzare le risorse in un settore interessato da un forte disavanzo qual 'è – si direbbe tradizionalmente – quello della sanità, optava per un sistema di pagamento per ogni singola prestazione resa; meccanismo quest'ultimo che certamente consente un controllo più incisivo nei confronti della spesa sanitaria. Al tempo stesso, la possibilità di svolgere attività sanitarie veniva riconosciuta a tutti coloro che, accettando questo sistema di remunerazione, erano in grado di garantire prestazioni rispondenti a certi requisiti qualitativi.

Nella previsione del citato D. Lgs. n. 502/92, come successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 517/93 e dalla L. 724/94, rimane chiaro come, con il meccanismo dell'accreditamento, il Legislatore intenda assicurare e garantire, in permanenza, sia la serietà delle strutture private che, in concorrenza con quelle pubbliche, agiscono per conto del S.S.N., sia la qualità delle prestazioni erogate.

Giova, peraltro, osservare come, già a seguito dell'emanazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, dandosi attuazione, all'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 8, comma 4, D. Lgs n. 502/92 venivano individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private. L'art. 2, comma 5, lett. a) del citato D.P.R., individuava, poi, in maniera precisa la funzione teleologica dell'accREDITAMENTO, il quale doveva essere "*funzionale alle scelte di programmazione regionale*".

In tal senso, l'accREDITAMENTO assumeva fin da subito le sembianze di un atto di ammissione "costretto" a passare per il vaglio obbligato della discrezionalità sia tecnica che amministrativa dell'Amministrazione.

Infatti, l'Ente Regione era posto nella evidente condizione di individuare, attraverso l'adozione di piani preventivi, le quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto di spesa massimo. L'accREDITAMENTO, dunque, si connotava, in altri termini, nel disegno complessivo del Legislatore, alla stregua di atto esposto alla verifica rigorosa della discrezionalità della P.A.; discrezionalità che trovava il proprio fondamento non più solo nelle qualità delle strutture e delle prestazioni rese, ma anche nell'effettivo fabbisogno assistenziale quale risultava in concreto dal disposto del piano sanitario regionale di cui s'è detto. Tant'è che, qualora la capacità produttiva fosse risultata essere superiore a quella del fabbisogno effettivo, il Legislatore prevedeva espressamente, all'art. 8-*quater*, ult. com., del D. Lgs. n. 502/92, così come modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 229/99, la possibilità della revoca dell'accREDITAMENTO.

Le considerazioni esposte danno modo di constatare che l'accREDITAMENTO si configura, all'evidenza, quale attestazione della specifica capacità di operare nell'ambito sanitario, a garanzia degli utenti finali del servizio e del rispetto dei tetti di spesa prefissati dalla P.A., supportata da una previa e costante verifica del possesso di livelli qualitativi, organizzativi e strutturali del soggetto privato. Quest'ultimo, d'altronde, viene "equiparato" al pubblico, nella misura in cui i relativi oneri economici sono imputati al S.S.N. e il cittadino che vi si rivolge non sostiene costi aggiuntivi rispetto a quelli che sosterebbe se si rivolgesse ad una struttura o ad un professionista pubblico.

In buona sostanza, l'accREDITAMENTO conferisce alle strutture sanitarie lo *status* di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del S.S.N., ma lo fa sul presupposto della indefettibile, comprovata e perdurante titolarità di requisiti che la P.A., non solo valuta a monte, ma si prefigge di monitorare e rivalutare a valle.

Del resto, quei requisiti devono indefettibilmente permanere in capo al soggetto accreditato per tutta la durata in cui quest'ultimo svolge il servizio, in quanto attengono ad un piano che evoca interessi "sensibili", tanto dell'utenza finale, quanto dell'Autorità pubblica. Detti requisiti fanno riferimento complessivamente alla qualità dell'assistenza sanitaria, avuto riguardo tanto alle caratteristiche del soggetto chiamato ad erogare le prestazioni, che al compendio strutturale-aziendale nel quale detto soggetto opera.

L'accreditamento certifica nell'immediato che un ente è dotato, sia in rapporto al personale che vi opera che alla struttura in atto gestita, di specifici requisiti di indipendenza, competenza, capacità organizzativa, affidabilità, conformità a regole di igiene e sicurezza, idoneità al rispetto di *standards* e di livelli di qualità delle prestazioni fornite. Ma è anche vero che detto livello di requisiti minimi va sempre preservato e, dunque, costantemente monitorato, non potendosi riscontrare nell'ottenuto "accreditamento" la genesi anomala di un "diritto quesito".

È lo stretto legame che esiste tra la programmazione e la pianificazione e il nuovo atto di accreditamento ad evidenziare la natura discrezionale di quest'ultimo, cui non corrisponde un diritto dell'erogatore richiedente ad ottenerlo, né a mantenerlo, meno che mai ad alienarlo.

La necessaria conformità alla programmazione regionale consente di ritenere che non sia configurabile un diritto soggettivo all'accreditamento, ma soltanto un interesse legittimo dei soggetti che lo richiedono, poiché il relativo riconoscimento è oggetto giustappunto del potere discrezionale della Regione. In particolare, la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, è compiuta dalla Regione previa definizione del fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa. Ora, una volta ottenuto l'accreditamento, la struttura privata stipula appositi accordi contrattuali con la Regione, mediante i quali vengono di volta in volta stabiliti il numero massimo e la tipologia di prestazioni che il S.S.N. "acquista" da quella struttura. Tali prestazioni sono fisiologicamente ed anche annualmente "variabili", in quanto fisiologicamente determinate, di volta in volta, previa definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie della popolazione e in considerazione dei tetti di spesa preventivati. Solo nel contingente numero "accordato", dette prestazioni vengono erogate al cittadino senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto alla stessa prestazione erogata nella struttura pubblica e

alle stesse condizioni.

Come ovvio, in ultima analisi, l'accreditamento non vale "ora e per sempre", né in sé e per sé, né in relazione alla misura e all'importo delle prestazioni erogabili, che, come detto, sono stabilite per susseguente accordo con la Regione. Essenziali rimangono, piuttosto, sia il controllo, sia la valutazione, da parte della Regione, con riferimento alle *performance* compiutamente erogate, alla permanente idoneità delle strutture, alla perdurante competenza del personale e alle persistenti capacità di operare secondo criteri di efficienza, sicurezza, buona qualità dell'assistenza socio-sanitaria.

L'eventuale verifica "negativa" comporta a norma di legge la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso. Inoltre, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri citati, si dovrà procedere, nel rispetto dei tetti di spesa, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche e private.

Le verifiche consisteranno nella valutazione relativa al fatto che la struttura abbia o meno svolto positivamente la sua attività e abbia raggiunto determinati risultati. I requisiti per ottenere l'accreditamento pertanto hanno carattere "dinamico", in quanto esigono un aggiornamento continuo in relazione all'evoluzione tecnologica e professionale. Il che dà ancor più il metro dell'inalienabilità di uno *status*, quello di soggetto accreditato che deriva da un atto connotato dai caratteri tipici dell'atto attributivo di compiti *lato sensu* di rilievo "pubblicistico", che trova i suoi presupposti logico-giuridici, oltre che nell'effettivo fabbisogno assistenziale, quale risulta in concreto dal disposto del piano sanitario regionale, anche nell'ineludibile esigenza di continuativo controllo della spesa sanitaria nazionale.

6.L'irrealizzabilità della causa concreta.

Si è già esposto che il complesso edilizio presso cui l'attività viene svolta è detenuto dalla proponente in forza di un titolo contrattuale di imminente e non dubitabile scadenza: marzo 2014.

Ora, a fronte di un piano concordatario spalmato in dieci anni, il fulcro logistico della continuità aziendale è destinato ad incepparsi fra meno di quattro mesi.

Mette in conto effettuare, peraltro, una valutazione *incidenter tantum* sulla fine anticipata del contratto che legittima alla detenzione dell'immobile rispetto

alla durata del piano. Detta valutazione conduce alla constatazione della oggettiva impraticabilità giuridica della proposta nei termini rappresentati in ricorso.

A derivarne è, anche sotto detto aspetto, una causa di inammissibilità della proposta.

Ora, con la su richiamata sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono inequivocabilmente mosse nell'ottica del recupero di un ruolo attivo del giudice, attraverso la distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica. Intervenendo sul problema dell'estensione dei poteri del tribunale in ordine alla valutazione della fattibilità del concordato preventivo, il Supremo Consesso ha sancito un preciso principio di diritto: *«Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro».*

Dalla pronuncia della Sezioni Unite sono ricavabili, in particolare, i seguenti principi: a) il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato rappresenta un dovere del giudice che non viene escluso per la circostanza che intervenga successivamente all'attestazione del professionista; b) i creditori sono i soggetti cui spetta la valutazione di merito sulla proposta concordataria contenuta nel piano che si risolve nelle probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti; c) il controllo del giudice – che è solo di legittimità – si deve ispirare, in tutte le fasi del concordato preventivo (ammissibilità, revoca e omologazione), al medesimo parametro; d) la valutazione del giudice consiste nella verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato, ossia nel perseguimento dell'obiettivo specifico del procedimento che si risolve nel superamento della crisi dell'imprenditore, tenendo in ogni

caso conto del fatto che – fermo tale obiettivo – la modulazione della proposta concordataria è atipica e lasciata all'autonomia delle parti pur dovendo assicurare un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

Il tribunale deve svolgere un controllo di legittimità, la cui valenza è perimetrata dalla frase secondo cui “*il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato*”.

La fattibilità giuridica è, dunque, un giudizio prognostico circa la possibilità di realizzazione del piano, nei termini indicati dalla proposta. Orbene, ciò posto, le Sezioni Unite affermano a chiare lettere che al tribunale spetta senz'altro valutare la fattibilità giuridica, con la possibilità quindi di operare una valutazione circa la sussistenza di eventuali violazioni di norme inderogabili, incidenti sulla concreta attuabilità della proposta. In breve, dalla sentenza emerge un concetto di fattibilità del concordato che si atteggia a “prognosi circa la realizzabilità della proposta nei termini prospettati”; la fattibilità non va intesa come convenienza della proposta, certamente sempre preclusa dal sindacato del tribunale, salva l'ipotesi *ex art.180, comma 4, L.F.*. Il Tribunale non può certamente sindacare la fattibilità economica del concordato preventivo, che varia a seconda della proposta e presenta margini di opinabilità e possibilità di errore, con giudizio (e rischio) rimesso all'esclusiva valutazione dei creditori. Di tale rischio si fanno esclusivo carico i creditori, purché adeguatamente e puntualmente informati.

Il Tribunale può (e deve) tuttavia sindacare la fattibilità giuridica del concordato preventivo, concludendo per l'inammissibilità, ogni qualvolta le modalità attuative risultano incompatibili con norme inderogabili. Nel caso di specie, vengono “esibite” in ricorso, in primo luogo un'elusione dell'obbligo di riconsegnare l'oggetto della cessione una volta che la cessione abbia esaurito il suo corso contrattuale; in secondo luogo una violazione del descritto principio di inalienabilità dell'accREDITAMENTO della struttura sanitaria privata.

Nel caso di specie non si tratta, in altri termini, di valutare la fattibilità economica del concordato prospettato ai creditori, ma la sua stessa ontologica “tenuta” giuridica sul piano delle norme dell'ordinamento applicabili al caso di specie. Se va lasciato ai creditori il sindacato sul realizzo, con le conseguenti ipotizzabili percentuali di soddisfo, non può che ascrivere ai compiti del Tribunale sanzionare la “inattuabilità” giuridica del concordato, la sua contrarietà o la sua elusività rispetto ai principi dell'ordinamento.

Più in dettaglio, merita considerare che nella condivisa ottica delle Sezioni Unite, il

concordato preventivo esprime, accanto alla funzione economico giuridica astratta – rintracciabile nell'attitudine a regolare la denunciata crisi d'impresa – una "causa concreta", costituita dalle specifiche modalità di risoluzione della crisi che rappresentano il contenuto della proposta, che, pur differendo da piano a piano a motivo del generico contenuto dell'art. 160 l. fall., non possono in ogni caso discostarsi dall'esigenza di offrire una qualche forma di soddisfacimento dei creditori in tempi ragionevolmente contenuti.

La forte caratterizzazione privatistica del nuovo concordato preventivo porta la Suprema Corte a valorizzare, anche per tale procedura, il concetto di causa negoziale, ed in particolare di causa concreta, inteso quale effettivo regolamento di interessi che il contratto intende attuare.

Il concetto di causa concreta, di creazione prettamente dottrina è valorizzato, tanto da radicare in capo al giudice il compito di accertare qual è l'assetto di interessi cui le parti contrattuali tendono, e se il contratto concluso sia idoneo a realizzare proprio quello specifico assetto di interessi.

Nel caso di specie risalta la non rispondenza dell'accordo proposto ai creditori alla finalità di attuazione pluriennale del piano, dal momento che non copre neppure nel brevissimo periodo il conclamato rischio della revoca dell'accreditamento in esito alla scadenza del titolo contrattuale che legittima alla detenzione del compendio immobiliare che ospita la Nuova Clinica Villa Rizzo.

La proposta di concordato è manifestamente inidonea a realizzare la causa concreta cui le parti tendono, in quanto non evidenziando alcuna alternativa concreta, tangibile, pre-confezionata e preorganizzata, suscettibile di ovviare senza soluzione di continuità alla più che verosimile indisponibilità del compendio di via Agati nel marzo prossimo, implica la propria inidoneità a garantire il superamento della crisi.

Il controllo di legittimità del giudice, dunque, è controllo sulla causa contrattuale. Orbene, nei casi di accertata impossibilità della causa concreta, che nel caso che occupa, oltre che per le considerazioni svolte, emerge tanto con riferimento alla inalienabilità dell'accreditamento che alla inutilizzabilità a brevissimo termine di quel complesso immobiliare sulla cui continuativa e ininterrotta gestione poggia l'attuazione già problematica del piano aziendale, il Tribunale non può che constatare la non fattibilità della proposta, non omologando il concordato.

In altre parole, se, come chiarito dalle Sezioni Unite, nell'evocata sentenza, il controllo

di legittimità si attua “verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato” e se la “causa concreta” è “da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento” appare più che evidente come il piano pluriennale di uscita dalla crisi sia poggiato su un elemento virtuale: la disponibilità per dieci anni ancora di un compendio immobiliare che a breve si dovrà di contro restituire alla legittima titolare.

Nel caso di specie, la questione dell’imminente scadenza del contratto che legittima alla detenzione del compendio immobiliare che transitoriamente ospita Nuova Clinica Villa Rizzo, già sorvolata nella proposta, è rimasta, pur a seguito del termine assegnato alla debitrice da questo Collegio, un nodo sostanzialmente irrisolto, che rende oltremisura evidente l’irrealizzabilità della causa concreta della procedura, deprivata sul piano operativo addirittura del suo tassello logistico-strutturale.

L’indisponibilità incumbente dell’elemento logistico che tiene in piedi la “continuità” aziendale è aspetto che, lungi dal consegnarsi ad una valutazione di mera convenienza economica, assorbe il profilo causale della procedura, disallineandone aprioristicamente gli esiti ipotizzabili dall’obiettivo specifico del piano, che sta nel superamento della crisi e, in uno ad esso, nel soddisfacimento appropriato dei creditori.

Nel caso di specie, la vanificazione stessa della continuità aziendale in concomitanza con l’evenienza del rilascio dell’immobile, per un verso si oppone ontologicamente al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, per altro verso preclude qualsivoglia assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

Né a colmare questa strutturale evaporazione della causa concreta soccorrono l’avventato trasloco della clinica in un altrove tutto da definirsi, né la monetizzazione di una sorta di rendita di posizione che la proponente impropriamente intravede nell’accreditamento.

La “fisionomia” del potere di sindacato del tribunale tratteggiato dalla riforma del concordato preventivo implica senz’altro, dunque, il potere di valutare la compatibilità del concordato con le norme dell’ordinamento, ma in concreto, ossia tenendo conto del contenuto della proposta e delle finalità da essa perseguite.

Nel caso che occupa non vi è una proposta concordataria che sottende il rischio di un disallineamento finale dagli obiettivi soddisfattori proposti ai creditori, ma una ipotesi concordataria che è *ab origine* radicalmente priva di praticabilità giuridica, per l’incon-

gruità dei meccanismi e degli strumenti all'uopo prescelti.

In particolare, ritenere di soddisfare i creditori in dieci anni, a fronte di un'imminente scadenza del titolo che giustifica la detenzione e dell'obbligo improcrastinabile della riconsegna, dà il metro della impercorribilità della soluzione proposta.

La manifestata intenzione di alienare dietro corrispettivo un accreditamento discrezionalmente disposto e rinnovato dall'Autorità Regionale, dà il metro ulteriore della carenza normativa dei mezzi giuridici selezionati in funzione dell'accordo proposto ai creditori.

Una proposta che – come nel caso di specie – pretenda di adoperare a fini concordatari entro i prossimi dieci anni un bene che nel marzo del prossimo anno andrà restituito a terzi è proposta giuridicamente destituita di valido presupposto. Una proposta che ambisca a “monetizzare” un accreditamento regionale frutto dell'esercizio ponderato della discrezionalità amministrativa del soggetto pubblico titolare dell'esercizio del potere è ipotesi priva delle precondizioni normative necessarie a sottometerla al vaglio di convenienza dei creditori. Una proposta che tenda a dilatare in un lasso temporale inapprezzabile di dieci anni gli adempimenti concordatari è proposta che, nel minare il principio della ragionevole durata del procedimento, del pari si consegna all'imponderabilità su un piano prognostico e di attendibilità tecnico-aziendalistica delle previsioni.

In ultima analisi, la non omologazione della proposta di concordato si impone anche alla luce del necessario bilanciamento fra i tratti “negoziali” e quelli “pubblicisti” dell'istituto: difatti, la sicura accentuazione dei primi convive con la natura eminentemente pubblicistica della procedura, strumentale alla protezione degli *stakeholders* e, in particolare, dei creditori ipoteticamente non aderenti alla proposta ma rispetto ai quali essa è comunque destinata a produrre effetti.

Gli interventi riformatori, se da una parte hanno finito per ampliare gli aspetti negoziali della procedura concorsuale (che presuppone per l'appunto un accordo tra le parti), dall'altra parte, hanno anche confermato la permanenza di marcanti risvolti pubblicistici. Questi ultimi, infatti, non solo vengono confermati per la sola circostanza che la procedura concordataria si inserisce in un quadro normativo – quello della Legge Fallimentare – dotato indiscutibilmente di tale natura, ma altresì in quanto, con la disciplina concordataria – mediante la previsione di regole procedurali che scandiscono le varie fasi del concordato e che certamente non sono nella disponibilità del debitore – si è voluto offrire uno strumento di tutela anche per gli interessi di coloro che – pur non aderendo

alla proposta – risultano in ogni caso esposti agli effetti della stessa.

7. La lacunosità dell'analisi svolta dall'attestatore.

Osserva il Tribunale che, in tanto si giustifica il ricorso a una procedura, quella concordataria, che comprime anche sensibilmente i diritti dei singoli creditori, in quanto attraverso tale strumento si ottenga il superamento della crisi e una soddisfazione dei creditori che, almeno in linea teorica, sia “la migliore” concretamente realizzabile, fonderebbe il potere del tribunale di sindacare la sussistenza, in concreto, della “causa” del concordato, se del caso assumendo una decisione contrastante con le asseverazioni del professionista.

L'attestatore, nel caso di specie, neppure affronta la problematica imminente (e verosimilmente irreversibile) della perdita dei locali che ospitano la struttura e dell'impossibilità di ovviarvi mediante una “preconfezionata” e garantita modalità alternativa prefigurata in proposta.

A far luce sulla totalizzante carenza metodologica della relazione dell'attestatore (datata 23.11.2013) è la circostanza che quest'ultimo, benchè la soddisfazione dei creditori sia spalmata nei dieci anni, arbitrariamente reputa di prendere in considerazione i soli anni dal 2011 al 2014, racchiudendo nel paragrafo denominato “Attività potenziali” l'asserzione secondo cui i risultati di esercizio assumerebbero valori progressivamente superiori ad euro 684.876, senza incaricarsi di spiegarne ragioni e criteri di computo.

Né meno criptica risulta la relazione integrativa successivamente resa, laddove si esclude l'incidenza di “*eventuali varianti fisiologiche legate all'andamento di ordinaria gestione aziendale*”, senza nemmeno specificare quali varianti in astratto si ipotizzino, per poi rifugiarsi nel “postulato” della coerenza del piano.

La completezza delle informazioni prodotte dal debitore e la congruità e la logicità delle attestazioni sono evidentemente deficitarie, nella misura in cui non si rapportano in alcun modo con il dato circostanziale di base dato dalla necessaria disponibilità logistica dell'immobile che oggi ospita la struttura almeno per tutta la durata del piano.

Viene in evidenza una radicale incompatibilità delle modalità esecutive del piano – siccome asseverate dall'attestatore – con la concreta attuabilità del piano stesso dal punto di vista dei diritti esistenti in capo alle parti. Ed infatti, la debitrice proponente fa sfoggio di un diritto, quello ad occupare l'immobile, che è obiettivamente precluso dalla imminente scadenza del termine contrattuale. Né l'attestatore si interroga diffusamente sui risvolti di detta circostanza.

Nel caso che occupa, l'analiticità e coerenza delle motivazioni dell'attestatore non è attendibile su un piano contabile e programmatico, proprio in quanto pretende di spalmare le proprie valutazioni addirittura nel decennio prossimo, trascurando l'incidenza di variabili congiunturali eterogenee, la cui connotazione potenzialmente pregiudizievole è accresciuta dall'odierna situazione di incertezza e di stagnazione economica.

La relazione dell'attestatore non contiene una esaustiva rappresentazione sulla consistenza prospettica dell'attivo e del passivo patrimoniale, proprio in quanto è chiamata a tenere insieme ipotesi disomogenee, quando non antitetiche e inconciliabili: la continuità per un verso, la dismissione eventuale dall'altro.

E d'altronde, è sintomatico di un deficit immanente nelle considerazioni e nel metodo dell'attestatore che egli debba sviluppare argomentazioni esplicative-contabili che cimentandosi con un lasso decennale, smarrisce ogni parametro suscettibile secondo la tecnica aziendalistica a preservarne una elementare attendibilità logico-prognostica.

Alcune delle misure operative finalizzate al risanamento e al raggiungimento dell'equilibrio finanziario – si pensi ai velleitari progetti di trasloco dell'azienda – neppure sono presi in specifica considerazione.

Una corretta attestazione avrebbe dovuto anche prestare particolare attenzione all'arco temporale preso a riferimento dal piano previsionale prospettico, muovendo dall'ignoto presupposto per cui più il periodo di previsione cresce, più decresce l'attendibilità della previsione medesima.

Le opportune direttrici di analisi di un attestatore avveduto appaiono essere in sintesi: il processo sotteso alla formazione del piano; la "ragionevolezza" dei flussi attesi; "il rischio di *execution*" del piano. Nessuna di tali direttrici appare percorsa a dovere, nella misura in cui l'attestatore non sembra edotto neppure della divergenza obiettiva che fisiologicamente si connette alle contrapposte alternative prescelte: continuazione dell'azienda, trasferimento altrove, dismissione della stessa.

L'analisi, peraltro, non si palesa supportata, neppure in parte, da studi prospettici di mercato/settore, rimanendo assiomatica nelle sue considerazioni sul riequilibrio economico-finanziario che promuove e "fideistica", in ciascuna delle sue conclusioni. Ciò per quanto, nel caso di concordato in continuità, la legge richieda un'attestazione assai rigorosa che copra l'intero arco temporale dell'esecuzione del concordato, tanto sotto il profilo dei costi e dei ricavi, che, a maggior ragione, sotto il profilo delle condizioni di operatività dell'impresa.

La disponibilità della struttura per un'attività di clinica ospedaliera ha una rilevanza che non è certo quella del capannone per una qualunque attività produttiva.

In ultima analisi, l'attestazione della fattibilità di un concordato in continuità sarebbe dovuta sussistere, ad avviso del Collegio, la certezza della disponibilità dei locali per tutto l'arco temporale di esecuzione del concordato.

Questo dato essenziale è trascurato dal professionista-attestatore, le cui conclusioni sono per ciò stesso inattendibili.

8. Il rinvio a giudizio del legale rappresentante della proponente e del professionista attestatore.

Pur senza volere entrare nel merito di questioni giuridiche che, evocando valutazioni e determinazioni d'indole giuridica diversa da quella propria della presente sede, si pongono su un piano nettamente distinto ed autonomo da quello annesso al presente giudizio, va segnalata siccome significativa una circostanza: il P.M. ha contestato al legale rappresentante di Nuova Clinica Villa Rizzo il reato di cui all'art. 236 bis L.F., reputando di ravvisare nella sua condotta una ipotesi di falsità delle informazioni offerte ai creditori e una correlata attitudine ad indurli in errore in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità della procedura concordataria. All'attestatore è stata contestata la condotta penalmente rilevante di cui all'art. 481 c.p., reputando la falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. L'azione penale esercitata dal P.M. ha condotto, in esito all'udienza preliminare dinanzi al G.U.P., all'emanazione del decreto che dispone il giudizio a carico dei predetti soggetti. La relativa udienza è stata fissata per la data del 14.4.2014.

P.Q.M.

Letto l'art. 180 L.F.,


non omologa il concordato preventivo;

provvede alla dichiarazione di fallimento di Nuova Clinica Villa Rizzo s.r.l., come da separata sentenza contestualmente redatta.

Siracusa, 13 novembre 2013.


Il Giudice rel./est.

Salvatore Leuzzi



Il Presidente

Veronica Milone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 NOV. 2013
DALL'UFFICIO CANCELLERIA